



## Area Tecnica

Protocollo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(Classificazione: \_\_\_\_\_)

Spett.le Impresa

PEC

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
Codice C.U.P.: H87H16000820004  
Codice C.I.G.: Z511C5FF11

- ↳ Procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 36 e 216, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016
- ↳ Invito a presentare offerta

In esecuzione della determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Tecnica n° 242 del 6 dicembre 2016, come integrata con successiva determinazione n° 259 del 20 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 ed ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, con la presente si informa che la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici indicati oggetto, da esprimere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. n° 50/2016.

Per l'ammissione alla gara d'appalto della Ditta in indirizzo qui di seguito si forniscono gli elementi necessari per la corretta predisposizione della domanda di partecipazione alla gara da espletare per l'individuazione del soggetto aggiudicatario, nonché per la predisposizione dell'offerta economica e della documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.

Precisazioni in merito alla procedura di **SOCORSO ISTRUTTORIO** di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016:

Secondo quanto disposto dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016, qualora la documentazione presentata dal concorrente risulti carente di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione a gara o mancante o incompleta o con irregolarità essenziali degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n° 50/2016, ad esclusione delle carenze ed irregolarità essenziali afferenti l'offerta economica, la stazione appaltante attiverà la procedura di "soccorso istruttoria" per la regolarizzazione di detta documentazione (a condizione del pagamento della sanzione pecunaria ivi prevista). La relativa sanzione deve essere versata solo in caso di avvenuta regolarizzazione.

Nel caso in cui la documentazione presentata con l'offerta presenti irregolarità formali, ovvero mancanze o incompletezze di dichiarazioni non essenziali, se ne richiederà comunque la regolarizzazione secondo la suddetta procedura ma senza l'applicazione di alcuna sanzione pecunaria.

Non potrà in alcun caso essere regolarizzata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica vera e propria, ma solo le mancanze o le incompletezze degli elementi inessenziali dell'offerta stessa: in tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecunaria.

Inoltre, non potrà effettuarsi alcun soccorso istruttoria qualora ricorrono le condizioni di inammissibilità delle offerte indicate nell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016, a cui si rimanda.

### NORME DI GARA (Norme di "lex specialis" di gara)

#### Premesse

La presente lettera di invito contiene le norme di gara (di *lex specialis*) relative alle modalità di partecipazione delle ditte invitate alla procedura di gara informale indetta dal Comune di BIRORI, alle modalità di compilazione

e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sopra indicati.

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dei lavori in oggetto hanno ottenuto dal RUP, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n° 50/2016, la preventiva verifica di conformità nonché la loro conformità alla normativa vigente; in particolare il progetto esecutivo posto a base di appalto ha ottenuto la validazione favorevole da parte del R.U.P. con verbale del 6 luglio 2016.

Il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: H84H15001260004.

Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z9B1AB72CB.

## **Titolo I. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori:**

### **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (STAZIONE APPALTANTE):**

1.1. Comune di Birori (Nu), via IV Novembre n° 4 - c.a.p. 08010, profilo di committente [www.comune.birori.nu.it](http://www.comune.birori.nu.it) [articolo 3, comma 1, lettera nnn), del D.Lgs. n° 50/2016] - telefono centralino 0785/72002 - fax centralino 0785/72990 - PEC [protocollo@pec.comune.birori.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.birori.nu.it);

1.2. Servizio interessato all'appalto: Area Tecnica, con sede in Birori (Nu), via IV Novembre n° 4 - c.a.p. 08010 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) geom. Fabrizio Pintori - telefono diretto 0785/72002 - fax 0785/72990 - PEC [fabrizio.pintori@pec.comune.birori.nu.it](mailto:fabrizio.pintori@pec.comune.birori.nu.it) - email R.U.P. [fpintori@comune.birori.nu.it](mailto:fpintori@comune.birori.nu.it).

2. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto dei lavori di **"manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica"** da esperire ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n° 50/2016, con invito rivolto a cinque operatori economici.

3. TIPOLOGIA APPALTO: esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia di € 150'000,00 di cui all'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, con offerta da presentare sulla base del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.

### **4. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO:**

4.1. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Birori, centro abitato;

4.2. Descrizione dei lavori: l'intervento prevede la realizzazione esecuzione di lavori di sistemazione e allestimento aree di verde pubblico, manutenzione straordinaria impianti di irrigazione;

4.3. Natura dei lavori: verde e arredo urbano.

5. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO, IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO ED A BASE DI GARA, ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZE, CATEGORIA DI OPERE A CUI SONO ASCRIVIBILI I LAVORI, FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

5.1. L'importo complessivo dell'appalto è suddiviso come appresso:

↳ Importo lavori soggetto a ribasso:	37'128,26 €
↳ Costo del personale e oneri sicurezza (non soggetti a ribasso):	1'216,96 €
↳ Importo oneri per attuazione Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso):	985,00 €
↳ Importo complessivo:	39'330,22 €

5.2. Trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di € 150'000,00 di cui all'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, i lavori in appalto sono al di fuori del **"Sistema unico di qualificazione"** previsto dallo stesso articolo 84 per gli esecutori di lavori pubblici. Pertanto, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) prescritti dal combinato disposto degli articoli 83 e 84 del D.Lgs. n° 50/2016, si precisa che la qualificazione in gara dei concorrenti è ammessa secondo due diverse modalità, alternative l'una all'altra: possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 (nel prosieguo, anche definito **"Regolamento"**) o, in alternativa, possesso di valida Attestazione SOA per lavori analoghi a quelli in appalto e per almeno la classifica 1<sup>^</sup> (fatta comunque salva la procedura di avvalimento di detti requisiti ai sensi dell'articolo 89 del medesimo D.Lgs. n° 50/2016,

attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti).

In particolare, si precisa che il requisito prescritto dall'articolo 90, comma 1, lettera a), del D.P.R. n° 207/2010 deve riferirsi a lavorazioni della stessa natura di quelle in appalto e, quindi, i lavori eseguiti dal concorrente nel suddetto periodo devono appartenere alla/le seguente/i categoria/e di opere di cui all'articolo 61 ed all'Allegato A al D.P.R. n° 207/2010: OG10.

- 5.3. L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
- 5.4. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.
- 5.5. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).
- 5.6. All'appaltatore verrà corrisposta, entro n° 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia finanziaria bancaria o assicurativa.
- 5.7. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n° 231 e successive modifiche. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.
- 5.8. L'appalto non è suddiviso in lotti.
- 5.9. Termine ultimo per l'avvio dei lavori: i lavori devono essere iniziati entro n° 5 (cinque) giorni dalla data di consegna.
- 5.10. Termine ultimo per l'ultimazione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro n° 24 (ventiquattro) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
- 5.11. Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati progettuali posti a base di gara.

## 6. LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O AFFIDABILI A COTTIMO:

- 6.1. Tutte le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016;
- 6.2. Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 105 del D.Lgs. n° 50/2016: in caso contrario, la stazione appaltante non potrà autorizzare alcun subappalto/cottimo.
- 6.3. Per quanto previsto dall'articolo 105, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 50/2016, si specifica che questa stazione appaltante non prescrive ai concorrenti l'obbligo di indicare in sede di gara la terna di subappaltatori.
- 6.4. Qualora non ricorrono i casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n° 50/2016, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore; qualora, invece, ricorrono i casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n° 50/2016, i pagamenti spettanti al subappaltatore e/o al cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante (in tal caso l'appaltatore deve comunicare al RUP la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore e/o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento).

## 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

- 7.1. Sono ammessi alla gara informale i soggetti in possesso dei requisiti prescritti nel Codice e nella presente lettera di invito e, in particolare, quelli costituiti da:
  - 7.1.1. operatori economici con idoneità individuale (in forma singola) di cui alla lettera a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali e società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
  - 7.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva (in forma plurisoggettiva) di cui alla lettera d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del C.C.] ed f) [aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] dell'articolo 45, comma 2, del Codice; sono altresì ammessi alla gara i R.T.C. ed i consorzi ordinari che intendano

riunirsi o consorziarsi solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

7.1.3. operatori economici di cui alla lettera g) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (nel prosieguo, definiti "GEIE") ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n° 240;

7.2. Si applicano ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi tra imprese artigiane ed ai consorzi stabili le disposizioni di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n° 50/2016.

7.3. Si applicano ai RTC ed ai consorzi ordinari le disposizioni dell'articolo 48 del D.Lgs. n° 50/2016; le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano alle aggregazioni per quanto indicato dal comma 14 dello stesso articolo 48.

7.4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) prescritti per l'assunzione in proprio dell'importo totale dei lavori in appalto, fatta salva la procedura di avvalimento totale o parziale dei requisiti stessi ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n° 50/2016.

7.5. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 94 "Consorzi stabili" del D.P.R. n° 207/2010, nonché le disposizioni dell'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n° 47 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 23 maggio 2014, n° 80 e successive modifiche.

7.6. Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del D.Lgs. n° 50/2016, trattandosi di affidamento di appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario (capogruppo) di operatori economici riuniti. Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico invitato in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTC: in quest'ultimo caso, l'offerta di tale concorrente sarà esclusa dalla gara.

## 8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA:

8.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono, alla data di presentazione dell'offerta:

8.1.1. i motivi di esclusione elencati nell'articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 (per assenza dei "requisiti di ordine generale" di capacità giuridica da possedere per poter contrattare con la P.A.);

N.B.: i motivi di esclusione elencati all'articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 non troveranno applicazione qualora nei confronti del concorrente ricorrano le condizioni previste nel comma 3, ultimo periodo, nel comma 4, ultimo periodo e nei commi 7, 8, 10 e 11, dello stesso articolo 80, a cui si rimanda.

8.2. Per essere ammesso alla gara l'operatore economico deve, inoltre, essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta:

8.2.1. dei "requisiti di idoneità professionale" di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016, dimostrabili con l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente;

8.2.2. dei "requisiti di ordine speciale": in particolare, trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150'000,00, tali "requisiti di ordine speciale" potranno essere ottenuti, alternativamente, mediante il possesso dei "requisiti tecnico-organizzativi" di cui all'articolo 90 del D.P.R. n° 207/2010 ovvero mediante il possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità (rilasciata, nella categoria di opere OG10 e per almeno la classifica 1^; è fatta comunque salva la procedura di avvalimento di detti requisiti di ordine speciale ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n° 50/2016, attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti);

8.3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n° 50/2016.

8.4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n° 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTC, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in RTC o in altra di dette forme plurisoggettive di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

8.5. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n° 50/2016, saranno esclusi dalla gara i concorrenti in forma di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili per i quali:

- vi sia contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016 e dei propri consorziati per i quali detti consorzi hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere (per i consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 non hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- vi sia contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso ha indicato in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile non ha indicato in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

8.6. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n° 50/2016, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 110, comma 3, lettera a) e comma 4, 2° periodo, del D.Lgs. n° 50/2016.

## 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

- 9.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del "minor prezzo" rispetto l'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.1., ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Codice, nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 9.2..
- 9.2. L'aggiudicazione avverrà sulla base del massimo ribasso percentuale offerto sull'elenco dei prezzi unitari "a misura" posto a base di gara (con le modalità indicate nel successivo "Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte").

## 10. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- 10.1. I documenti di gara costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché tutti i restanti atti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta economica, sono interamente disponibili in formato elettronico sul sito internet <http://www.comune.birori.nu.it> (profilo di committente) di questa stazione appaltante, consultabili e scaricabili al seguente link: <http://www.comune.birori.nu.it>. L'operatore economico che intende presentare offerta economica è tenuto a visionare e ad esaminare attentamente la suddetta documentazione dovendo attestare in sede di gara, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, di aver preso conoscenza e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e/o il computo metrico-estimativo.

## 11. CHIARIMENTI:

- 11.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP a mezzo mail o PEC, almeno n° 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 11.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno n° 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 11.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, saranno pubblicate in forma anonima nel sito informatico (profilo di committente) della stazione appaltante all'indirizzo internet [www.comune.birori.nu.it](http://www.comune.birori.nu.it).

## 12. ESCLUSIONE DALLA GARA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ANORMALMENTE BASSE (NON CONGRUE):

- 12.1. Ai sensi dell'articolo 97, commi da 1 a 7, del D.Lgs. n° 50/2016 (escluso il comma 3), a prescindere dal numero di offerte ammesse provvisoriamente alla gara, la stazione appaltante procederà a sottoporre a giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità le offerte (verifica di congruità) che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 97.

La soglia di ribasso secondo la quale le offerte saranno valutate e verificate nella loro congruità sarà calcolata sulle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di potenziale anomalia determinata in sede di gara (al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia stessa), mediante il sorteggio di uno dei cinque metodi di calcolo

matematico da utilizzare per l'individuazione di detta soglia [metodi elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 2 dell'articolo 97 del Codice].

Pertanto, gli operatori economici concorrenti che avranno offerto un ribasso percentuale pari o superiore al valore di detta soglia saranno tenuti, dietro richiesta scritta della stazione appaltante ed a pena di esclusione, a fornire nel termine assegnato (non inferiore a 15 giorni) le opportune spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte economiche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 97, commi da 4 a 7, del D.Lgs. n° 50/2016, a cui si rimanda.

La stazione appaltante escluderà l'offerta sottoposta a verifica solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 97 del D.Lgs. n° 50/2016 o se accerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non vengono rispettati gli obblighi ed i costi indicati, rispettivamente, nelle lettere a) e b) e nelle lettere c) e d) del comma 5 dell'articolo 97 del D.Lgs. n° 50/2016, a cui si rimanda.

A questo riguardo, si precisa che:

- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n° 50/2016 e dell'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, nell'offerta economica i concorrenti devono obbligatoriamente dichiarare oltre al ribasso unico percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.1., anche i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche i quali non devono risultare inferiori ai livelli minimi che le normative vigenti e i relativi adempimenti impongono all'operatore economico;
- inoltre, qualora il concorrente venga assoggettato a giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta economica (verifica di congruità) come sopra specificato dovrà anche fornire le spiegazioni relative all'importo complessivo stimato del "COSTO DEL PERSONALE" da sostenere dallo stesso per la realizzazione dei lavori in appalto ai sensi dell'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n° 50/2016 (tale costo non dovrà essere indicato nell'offerta economica) il quale dovrà essere rapportato all'entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto, nonché le retribuzioni orarie prese a base di calcolo per determinare detto importo, le quali saranno verificate nella loro congruità rispetto ai minimi salariali liquidabili al personale di pari qualifica rispetto al "costo del lavoro" orario tabellare minimo prescritto dall'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n° 50/2016, a cui si rimanda (per dar modo alla stazione appaltante di effettuare le verifiche di congruità economica, dovranno essere dettagliatamente indicate sia le qualifiche che il numero del personale dipendente utilizzato nell'appalto, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e le tabelle ministeriali utilizzate per la fissazione dei minimi salariali retributivi).

Resta ferma la facoltà residuale, prevista dall'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 50/2016, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

13.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste nei seguenti punti (e nel "Titolo 2." del presente invito):

- devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modifiche in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le dichiarazioni stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, dovrà essere allegata copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese e in GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- non devono essere presentate in carta legalizzata (non si deve, cioè, apporre la marca da bollo), dovranno le stesse essere presentate in carta semplice ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

13.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del D.P.R. n° 445/2000;

13.3. La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni (sostitutive e non) da rendere dal concorrente per l'ammissione alla gara, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dal combinato

disposto dell'articolo 83, comma 9 e dell'articolo 85 del D.Lgs. n° 50/2016, potranno essere redatte dal concorrente utilizzando i seguenti modelli predisposti da questa stazione appaltante e resi disponibili all'indirizzo internet [www.comune.birori.nu.it](http://www.comune.birori.nu.it):

- **Allegato 0:** Documento di gara unico europeo (DGUE);
- **Allegato 1:** Domanda di partecipazione alla gara;
- **Allegato 2:** Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara;
- **Allegato 3:** Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica;
- **Allegato 4:** Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cotti;
- **Allegato 5:** Dichiarazione per predisporre l'offerta economica mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive da rendere per l'ammissione alla gara dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, preferibilmente, utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante; in alternativa (o ad integrazione) potrà essere presentato il modello denominato "Allegato 0: Documento di gara unico europeo (DGUE)" previsto dall'articolo 85 del D.Lgs. n° 50/2016, compilato in tutte le sue parti ed anche i citati modelli predisposti dalla stazione appaltante per le parti non comprese nel suddetto modello DGUE.

Il mancato utilizzo di detti modelli non costituisce causa di esclusione dalla gara.

Pertanto, la documentazione da presentare dal concorrente per l'ammissione alla gara potrà anche non essere del tutto conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante (è, cioè, ammessa la difformità di forma) ma non è ammessa la difformità nei contenuti da dichiarare dal concorrente, in quanto i dati ivi riportati sono - nella maggior parte dei casi - elementi essenziali ed indispensabili a questa stazione appaltante per valutare l'ammissibilità alla gara del concorrente: quindi, qualora non vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante, la documentazione presentata dovrà comunque contenere i medesimi dati ed elementi riportati nei predetti modelli (è ammessa, cioè, la difformità di forma ma non la difformità nei contenuti da dichiarare dal concorrente).

Qualora, di conseguenza, la stazione appaltante riscontri la mancanza o l'incompletezza degli elementi essenziali ed inessenziali nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni riportate nei citati modelli, attiverà, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio disciplinata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di offerte che possano essere sanate tramite la regolarizzazione documentale (mediante il pagamento della sanzione pecuniaria ivi indicata se le incompletezze o le mancanze riguardano irregolarità essenziali (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), ovvero senza il pagamento di detta sanzione nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali; il soccorso istruttorio non potrà essere attivato qualora ricorrono le condizioni di inammissibilità delle offerte indicate nell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

13.4. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione documentale avanzate dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara.

13.5. Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 50/2016, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

13.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 e successive modifiche (Codice dell'amministrazione digitale).

#### **14. SANZIONE PECUNIARIA DA VERSARE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO "A PAGAMENTO" E TERMINI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:**

14.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n° 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nei successivi punti.

14.2. L'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 83, comma 9, del Codice viene fissato in € 100,00 (euro cento/00).

14.3. La sanzione pecuniaria sarà dovuta esclusivamente dal concorrente in caso di regolarizzazione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante avente carattere essenziale.

14.4. Nel caso la sanzione pecuniaria non venga versata dal concorrente da regolarizzare nel termine prescritto dalla stazione appaltante, lo stesso sarà escluso dalla gara.

14.5. Ai fini della sanatoria "a pagamento" e "a titolo gratuito" di cui al precedente punto 13., si assegnerà al concorrente da regolarizzare con il "soccorso istruttorio" un termine massimo di n° 5 (diconsi cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare, a pena di esclusione, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecunaria (qualora si tratti di sanatoria "a pagamento").

14.6. In caso di inutile decorso del termine indicato nel precedente punto si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

## 15. COMUNICAZIONI:

15.1. Salvo quanto disposto nel precedente punto 11. (riguardante l'ottenimento dei chiarimenti sulla procedura di gara) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante PEC, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, comma 2 e dell'articolo 76, comma 6, del D.Lgs. n° 50/2016. Ai sensi dello stesso articolo 76, comma 6, del Codice e dell'articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

15.2. In caso di RTC, consorzi ordinari ed aggregazioni (anche se non ancora costituiti) e di GEIE, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, aggregati ed in GEIE.

15.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 16. ULTERIORI DISPOSIZIONI:

16.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto, per quanto indicato nel precedente punto 12. in presenza di offerte incongrue.

16.1. L'offerta vincolerà il concorrente per n° 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016.

16.2. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto potrà essere stipulato non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 in quanto alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di n. 35 giorni previsto dal comma 9 dello stesso articolo 32 (cd. periodo di "stand still"), ai sensi del comma 10, lettera b), del medesimo articolo 32.

16.3. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'articolo 80 del Codice.

16.4. In caso di offerte uguali (con il medesimo ribasso percentuale) si procederà mediante sorteggio.

16.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto; pertanto, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## 17. GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE DI RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA:

17.1. L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto dell'articolo 93 del D.Lgs. n° 50/2016, per un importo di € 786,60 (euro settecentottantasei/60), pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto, la quale deve essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, mediante versamento sul c.c.p. n° 11969086, intestato al Comune di Bironi, con la causale "cauzione gara d'appalto CIG Z511C5FF11";
  - b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante;
  - c) in forma di garanzia fideiussoria rilasciata, alternativamente, da una impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n° 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- 17.2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
- 17.3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 17.4. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per almeno n° 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta.
- 17.5. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n° 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto (tale dichiarazione di futuro impegno dovrà essere presentata qualora la garanzia provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico ovvero anche mediante garanzia fideiussoria se il contratto di fideiussione trasmesso non riporti già prestampato, nelle condizioni generali o speciali, tale futuro impegno).
- 17.6. Ai sensi dell'articolo 104, comma 10, del D.Lgs. n° 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata dal concorrente con le modalità sopra indicate deve prevedere, a pena di esclusione, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e può essere rilasciata congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante, la quale in caso di escusione dovrà procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. Pertanto, qualora la garanzia fideiussoria venga prestata da più fideiussori garanti, gli stessi devono designare un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante da indicare esplicitamente nella garanzia fideiussoria presentata con la documentazione di gara.
- 17.7. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- a) essere prodotta in originale o in copia autentica o in copia conforme all'originale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19/19-bis, del D.P.R. n° 445/2000 e successive modifiche, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 17.8. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti soggettivi ivi indicati (a cui si rimanda), l'importo da garantire con la garanzia provvisoria indicato al precedente punto 17.1. potrà essere ridotto nelle diverse misure percentuali previste dallo stesso comma 7.
- 17.9. La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione con cui informa gli stessi dell'avvenuta aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 17.10. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.

## 18. CONTRIBUTO SULLA GARA:

- 18.1. I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il versamento del contributo sulla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai sensi dell'articolo 1, comma 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266 in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia minima di € 150'000,00.

## 19. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE) DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

19.1. I concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta di gara, devono essere in possesso dei "requisiti di ordine speciale" (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto ed idonei ad assumere in proprio i lavori in appalto ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, i quali, secondo la normativa transitoria di cui al combinato disposto dello stesso articolo 83, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 216, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, devono essere posseduti nel rispetto dell'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 (requisiti tecnico-organizzativi) trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e, quindi, al di fuori del "Sistema unico di qualificazione" previsto dall'articolo 84 del D.Lgs. n° 50/2016 (è fatta comunque salva la qualifica del concorrente ottenuta mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del medesimo D.Lgs. n° 50/2016 e dell'articolo 88 del D.P.R. n° 207/2010 qualora il concorrente non possiede in proprio, del tutto o in parte, i suddetti requisiti).

Tali requisiti tecnico-organizzativi sono acquisibili secondo le seguenti due diverse modalità, fra loro del tutto alternative:

19.1.1. possesso di "ATTESTAZIONE SOA", in corso di validità, esclusivamente nella seguente categoria di opere: OG10 di cui all'articolo 61 ed all'Allegato A del D.P.R. n° 207/2010 e per almeno la classifica 1^.

19.1.2. possesso dei REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI prescritti dall'articolo 90 del D.P.R. n° 207/2010, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto, riferiti al quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, i quali, in sede di gara, dovranno essere autodichiarati di essere posseduti da tutti i concorrenti che intendano qualificarsi con tale modalità e poi successivamente dimostrati con la produzione di idonea documentazione dai concorrenti nei confronti dei quali venga attivata la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n° 50/2016.

Si precisa che l'autodichiarazione del possesso dei citati requisiti di ordine speciale da parte del concorrente dovrà essere redatta mediante dichiarazione sostitutiva da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", compilato in tutte le sue parti.

I requisiti tecnico-organizzativi che l'impresa singola deve possedere per essere qualificata in proprio ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento e, quindi, al fine di essere ammessa alla gara sono quelli nel seguito indicati, in attuazione del principio di ammissibilità della richiesta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri mezzi di prova indicati nell'articolo 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n° 50/2016:

a) L'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso) indicato al precedente punto 5.1..

L'importo dei lavori regolarmente eseguito, fatturato e liquidato (dal committente pubblico o privato) deve riferirsi a lavori della stessa natura a quelli in oggetto e, quindi, deve derivare dall'esecuzione di lavori appartenenti (ed ascrivibili) esclusivamente nella/e seguente/i categoria/e di opere: OS24 di cui all'articolo 61 ed all'Allegato A al Regolamento.

Potrà essere considerato anche l'importo dei lavori analoghi eseguiti, negli ultimi venti anni, da un direttore tecnico del concorrente che ha svolto le stesse funzioni presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), nella misura massima del 10% dell'importo stesso: detto importo deve essere dimostrato secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 14, del Regolamento.

b) Il costo complessivo sostenuto dall'impresa per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei lavori analoghi eseguiti richiesto alla precedente lettera a).

c) L'impresa deve possedere adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da contratti di noleggio).

## 20. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

- 20.1. Ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n° 50/2016, il concorrente che non possiede, in tutto o in parte, i requisiti di ordine speciale prescritti al precedente punto 19., può dimostrare il possesso dei requisiti stessi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto che non concorre in gara e che sia idoneamente qualificato in relazione ai requisiti di ordine speciale di cui il concorrente ausiliato necessita.
- 20.2. Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 20.3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l'avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 20.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 20.5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 20.6. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152.
- 20.7. A tal fine, il concorrente ausiliato deve unire alla documentazione presentata per l'ammissione alla gara, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato articolo 89 del Codice, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 88 del Regolamento.
- 20.8. Pertanto, in relazione a quanto indicato al precedente punto 20.3.:
- a) è consentito al concorrente ausiliato l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione SOA e, quindi, di più imprese ausiliarie idoneamente qualificate (o di più imprese ausiliarie che, seppur non possedendo idonea Attestazione SOA, possiedono validi requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90 del Regolamento) per l'assunzione dei lavori in appalto;
  - b) è altresì consentito l'avvalimento frazionato dei requisiti di ordine speciale fra il concorrente che possiede solo parzialmente detti requisiti e uno o più soggetti ausiliari (concorrente che, quindi, intende qualificarsi parzialmente con i propri requisiti e con i requisiti posseduti da uno o più soggetti ausiliari che vanno ad integrare i requisiti mancanti al concorrente ausiliato).

## 21. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 21.1. I concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall'articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016, ottenuti mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o, se ammissibile, nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato).

## 22. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

- 22.1. Il concorrente aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (requisiti di capacità professionale ad eseguire i lavori in appalto in condizioni di sicurezza per i lavoratori) prescritti a carico del datore di lavoro che esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili.
- 22.2. I suddetti requisiti tecnico-professionali prescritti dall'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. n° 81/2008, per quanto prescritto dall'articolo 83, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 50/2016, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara: in ogni caso, se alla data di stipula del contratto d'appalto (o al momento della consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto) l'aggiudicatario non dimostrerà al responsabile dei lavori (al RUP) di possederli, non si procederà alla sottoscrizione del contratto stesso (o non si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza) e, se tali requisiti non saranno dimostrati nel termine perentorio indicato dal RUP, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione dell'appalto.

## 23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:

- 23.1. La verifica del possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la P.A. di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016, dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90 del D.P.R. n° 207/2010, dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016, verrà effettuata, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'articolo 216, comma 13, dello stesso D.Lgs. n° 50/2016 prevedendo l'invio, da parte del concorrente da verificare, della docu-

mentazione probatoria richiesta dal RUP, nel rispetto del termine perentorio prescritto dallo stesso RUP.

- 23.2. Nel caso in cui il RUP debba provvedere a richiedere direttamente agli operatori economici da verificare la documentazione probatoria idonea a comprovare il possesso dei requisiti da verificare, gli operatori stessi dovranno trasmettere detta documentazione alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il termine perentorio che lo stesso RUP avrà loro fissato.
- 23.3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n° 50/2016 (trattandosi di procedura di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata) la verifica dei requisiti prescritti nel presente invito di gara, ai fini della stipula del contratto, avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.

## **Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:**

### **24. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:**

24.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire all'Ufficio Protocollo generale di questa stazione appaltante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, entro il termine perentorio delle ore 12<sup>00</sup> del giorno **9 gennaio 2017**, esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Birori, via IV Novembre n° 4, 08010, Birori (Nu).

Si precisa che per "sigillo" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi inserite.

24.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare direttamente a mano il plico, secondo le seguenti modalità: tutti i giorni feriali, presso l'Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico.

Il personale addetto al ritiro rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della stazione appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.

24.3. Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico all'Ufficio Protocollo generale da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.

24.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura che individui univocamente la gara di cui all'oggetto, **"CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP H87H16000820004 - CIG Z511C5FF11"**.

24.5. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e l'indicazione dell'oggetto dell'appalto come indicato al precedente punto 24.4., nonché la dicitura, rispettivamente:

24.5.1. **"A - Documentazione amministrativa"** sulla busta contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente (l'erroneo inserimento di elementi, indicazioni e riferimenti concernenti il prezzo offerto o il ribasso offerto in uno o più dei documenti inseriti in questa busta A secondo quanto indicato al successivo punto 25., tali da far comprendere anticipatamente il valore dell'offerta economica presentata, costituirà immediata causa di esclusione dalla gara del concorrente, senza alcuna possibilità di attivare il "soccorso istruttorio" di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016);

24.5.2. **"B - Offerta economica"** sulla busta contenente l'offerta economica.

24.6. La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente e l'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto o il ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta "B - Offerta economica" dedicata esclusivamente all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

24.7. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.1..

## 25. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" deve essere contenuta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ammesso), la seguente documentazione:

25.1. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara"; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura dalla quale si rilevino i poteri di firma del procuratore. La domanda dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di € 16,00 ogni quattro facciate.

25.2. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), di non trovarsi nelle condizioni contemplate nell'articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e in particolare, dichiara che il concorrente possiede i requisiti di ordine generale (di capacità giuridica a contrattare con la P.A.) ivi previsti, in relazione ai soggetti d'impresa (persone fisiche) elencati nel comma 3 e, limitatamente alle vigenti norme antimafia contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159 e successive modifiche (Codice antimafia), in relazione ai soggetti d'impresa (persone fisiche e giuridiche) elencati nell'articolo 85 dello stesso D.Lgs. n° 159/2011 (trattandosi di ulteriori soggetti rispetto a quelli individuati nel comma 3 dell'articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 per le ditte concorrenti diverse dalle imprese individuali e, quindi, per le società commerciali ed i consorzi).

In particolare, nella suddetta dichiarazione sostitutiva si dovrà attestare quanto riportato nel modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", a cui si rimanda.

Si precisa che:

25.2.1. Le attestazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice (per incapacità giuridica a contrattare per i reati ivi previsti), devono essere rese personalmente, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio") da ciascuno dei soggetti di impresa (persone fisiche) attualmente in carica, nonché da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito (indicati, rispettivamente, nel comma 3, 1° e 2° periodo, dello stesso articolo 80), mediante dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica".

In alternativa, il legale rappresentante del concorrente (o un suo procuratore) potrà, se lo vorrà, rilasciare le suddette attestazioni anche nei confronti dei restanti soggetti di impresa attualmente in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito mediante dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", con indicazione nominativa dei suindicati restanti soggetti (attualmente in carica e cessati dalla carica in detto periodo) per i quali l'attestazione viene rilasciata (in tal caso il legale rappresentante si assumerà le relative responsabilità penali ed amministrative in caso di rilascio di falsa dichiarazione ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000);

25.2.2. L'attestazione generica relativa all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del "Codice antimafia" approvato con D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo D.Lgs. n° 159/2011, relativa ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice (per incapacità giuridica a contrattare per cause dipendenti dalle vigenti norme antimafia), dovrà essere resa, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore), il quale dovrà anche attestare le complete generalità degli eventuali ulteriori soggetti d'impresa elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n° 159/2011 (persone ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'articolo 80, comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. n° 50/2016 nel caso l'offerta sia presentata da una società commerciale o da un consorzio), al fine di permettere alla stazione appaltante di effettuare la verifica dei relativi requisiti che il concorrente deve possedere [mediante la consultazione informatica della Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA)] mediante dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara".

25.2.3. qualora, invece, il concorrente si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 80, comma 11, del D.Lgs. n° 50/2016 (sia, cioè, stato sottoposto a sequestro o a confisca ai sensi delle norme ivi citate e sia stato affidato ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un ammi-

nistratore finanziario), qualora nei confronti del concorrente ricorrono uno o più dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici elencati nello stesso articolo 80 (motivi di esclusione che dovranno, però, essere riferiti al periodo precedente al predetto affidamento: in tal caso, infatti, non trovano applicazione le cause di esclusione ivi previste), il legale rappresentante del concorrente (o un suo procuratore) dovrà attestare la sussistenza di tali condizioni che permettono l'accesso alla gara mediante *dichiarazione sostitutiva* redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato “*Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara*” e, in particolare:

- la data in cui il concorrente è stato affidato ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario (specificando se il concorrente è stato sottoposto a sequestro o a confisca);
- le date e le cause in cui si sono verificati i potenziali motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 (i quali dovranno essersi prodotti in data antecedente all'affidamento dell'impresa ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario);
- la legittimità dell'ammissione alla gara del concorrente in relazione alle attuali condizioni soggettive in cui si trova lo stesso concorrente, in riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016.

25.3. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato “*Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara*”, con la quale il concorrente, a pena di esclusione (fatto salvo il “soccorso istruttorio”):

- a. attesta di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall'articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016, ottenuti mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o, se ammisible, nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato), indicando anche gli estremi ed i dati principali di iscrizione in detto Registro (anche in relazione ai dati necessari a questa stazione appaltante al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016).
- b. indica, pertanto, la C.C.I.A.A. nel cui Registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- c. indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica*) dei soggetti d'impresa elencati nell'articolo 80, comma 3, del Codice;
- d. attesta se nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito vi sono o meno stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 80, comma 3, del Codice e, in caso positivo, indica le relative generalità, con i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica posseduta prima della cessione dalla carica*).

25.4. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato “*Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara*”, con la quale il concorrente attesta il possesso, a pena di esclusione (fatto salvo il “soccorso istruttorio”), dei requisiti tecnico-organizzativi (requisiti di ordine speciale) prescritti dall'articolo 90 del Regolamento, secondo quanto già dettagliatamente indicato al precedente punto 19., a cui si rimanda.

È fatta comunque salva la procedura di avvalimento dei requisiti tecnico-organizzativi da possedere per l'ammissione alla gara, ai sensi dell'articolo 89 del Codice, secondo quanto ulteriormente indicato nel precedente punto 20..

*[Documentazione da presentare dal concorrente solo qualora si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi), del tutto o in parte, mediante la PROCEDURA DI AVVALIMENTO di cui all'articolo 89 del Codice: 25.5. e 25.6]:*

25.5. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato “*Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara*”, con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il “soccorso istruttorio”), di non possedere in proprio, del tutto o in parte, i requisiti tecnico-organizzativi prescritti dall'articolo 90 del Regolamento, secondo quanto dettagliatamente già indicato al precedente punto 20. e, pertanto, di avvalersi di un'altra impresa idoneamente qualificata (soggetto ausiliario) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice; in particolare, occorrerà attestare la misura dei requisiti speciali di cui il concorrente ausiliato necessita per ottenere la qualifica,

le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti complessivi posseduti dallo stesso ausiliario e la misura dei requisiti di cui si avvale il concorrente ausiliato.

Inoltre, essendo anche ammesso l'avvalimento plurimo (più soggetti ausiliari che qualificano il concorrente ausiliato) nonché l'avvalimento frazionato dei requisiti di ordine speciale fra il concorrente ausiliato (che possiede solo parzialmente detti requisiti) e uno o più soggetti ausiliari (concorrente ausiliato che intende qualificarsi parzialmente con i propri requisiti e parzialmente con i requisiti posseduti da uno o più soggetti ausiliari che vanno ad integrare con i propri requisiti i requisiti mancanti al concorrente), nella dichiarazione occorrerà attestare se ricorrono tali eventualità.

25.6. Documentazione prescritta dall'articolo 89 del Codice, necessaria a qualificare il concorrente (soggetto ausiliato) che sia carente, in tutto o in parte, dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti per l'assunzione dei lavori in appalto, attraverso l'ausilio di un altro soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 84 dello stesso Codice o ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento (denominato soggetto ausiliario) che "AVVALE" il concorrente attraverso la procedura di avvalimento indicata al precedente punto 20.. In particolare, occorrerà presentare la documentazione prescritta dal combinato disposto dell'articolo 89 del Codice e dell'articolo 88 del Regolamento, a cui si rimanda.

In particolare, si dovrà allegare alla documentazione di gara:

- a) l'eventuale Attestazione SOA dell'impresa ausiliaria per categoria analoga a quella dei lavori in appalto, ovvero la dichiarazione sostitutiva della stessa con la quale attesta il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90 del Regolamento e di cui il concorrente ausiliato si avvale;
- b) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

25.7. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", con la quale il concorrente attesta;

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
- 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

25.8. Dichiarazione redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 4: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi", con la quale il concorrente indica le parti di lavorazioni previste in appalto che, ai sensi dell'articolo 105 del Codice, intende subappaltare o concedere a cottimo ad altra impresa idoneamente qualificata all'esecuzione delle stesse lavorazioni, qualora risultasse aggiudicatario dell'appalto.

[Dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente sia una micro impresa, ovvero una piccola impresa, ovvero una media impresa (MPMI): 25.12]:

25.9. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", con la quale attesta se il concorrente è una micro impresa ovvero una piccola impresa ovvero una media impresa (MPMI) ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ed ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile

2005, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n° 180.

25.10. Documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto 17.; in caso di prestazione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico (o anche mediante garanzia fideiussoria se il contratto di fideiussione presentato non riporti già prestampato, nelle condizioni generali o speciali, la condizione qui di seguito indicata), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 8, del Codice dovrà essere presentata anche la dichiarazione di un fideiussore concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (in forma di garanzia fideiussoria) prescritta in capo all'aggiudicatario dall'articolo 103 del D.Lgs. n° 50/2016, secondo quanto indicato al precedente punto 17.5.

*[Documentazione da presentare dal concorrente nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata nella misura ridotta di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, secondo una o più delle diverse misure percentuali ivi previste, essendo le stesse cumulabili]:*

25.11. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", con la quale attesta quale dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 possiede e che gli hanno permesso di ridurre l'importo della garanzia provvisoria presentata in allegato all'offerta.

25.12. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, e il domicilio eletto a cui questa stazione appaltante viene autorizzata dal concorrente ad effettuare (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 76 del Codice) tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso articolo 76);
- b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

*[Attestazione da rilasciare in ogni caso dalla Ditta concorrente, in relazione alla causa di esclusione prevista dall'articolo 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n° 50/2016]:*

25.13. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", con la quale il concorrente attesta, ai sensi e per gli effetti dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n° 50/2016:

- i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*(Oppure, in alternativa):*

- ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara in oggetto di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

*(Oppure, in alternativa):*

- iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara in oggetto di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

## 26. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":

26.1. Nella busta "B - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

I. Dichiarazione contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara: in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto da questa stazione appaltante, denominato "Allegato 5: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica").

26.2. Nella stessa busta "B - Offerta economica" deve essere altresì inserita, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore già riportata sull'offerta economica da redigere con le modalità indicate al precedente punto 26.1., con la quale in relazione al

combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n° 50/2016 e dell'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, attesta i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allo stesso D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche i quali non devono risultare inferiori (tenendo conto del ribasso percentuale offerto in relazione all'importo dei lavori posto a base di gara) ai livelli minimi che le normative vigenti e i relativi adempimenti impongono all'operatore economico.

- 26.3. L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di € 16,00 per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate);
- 26.4. Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di "soccorso istruttorio" la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica, ma solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli elementi inessenziali dell'offerta stessa, i quali, se regolarizzati, non vanno ad alterare la "par condicio" fra i concorrenti in gara. In tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecunaria prevista dallo stesso comma 9.

## 27. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

- 27.1. Operazioni di gara:
- 27.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede Comunale, il giorno **10 gennaio 2016**, alle ore **10<sup>00</sup>**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 27.1.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la Sede Comunale nelle date ed orari che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti a mezzo PEC.
- 27.1.3. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa", secondo le modalità indicate al successivo punto 27.2..
- 27.1.4. In seguito, il soggetto deputato all'espletamento della gara, in corso di gara (ma solo qualora ricorrano particolari necessità, in quanto l'articolo 36, comma 6, del Codice, dispone che, di regola, in caso di procedura negoziata la verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai concorrenti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario e, quindi, dopo la formazione della graduatoria provvisoria di gara) procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ammissione indicati nei precedenti punti 8.1. e 8.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto "23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA"), ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'articolo 216, comma 13, del D.Lgs. n° 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n° 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. di cui all'articolo 213, comma 10, dello stesso Codice.
- 27.1.5. Successivamente ed in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste "B - Offerta economica" contenenti le vere e proprie offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 27.1.6. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
- 27.1.7. Il soggetto deputato all'espletamento della gara successivamente procederà (a prescindere dal numero delle offerte valide ed ammesse alla gara), alla valutazione di congruità delle offerte potenzialmente anomale e che superano la soglia di ribasso determinata in sede di gara ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice, in attuazione di quanto indicato al precedente punto 12.; viene fatta salva la possibilità residuale di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice stesso. La valutazione di congruità è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 97 commi da 1 a 7 (escluso il comma 3), del D.Lgs. n° 50/2016.

27.1.8. All'esito della valutazione delle offerte economiche (inclusa la valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97 del Codice e di quanto indicato nel precedente punto 12.), il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

27.1.9. Sul concorrente aggiudicatario dell'appalto, successivamente, verranno eseguite le verifiche del possesso dei requisiti di ammissione indicati nei precedenti punti 8.1. e 8.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto "23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA") e secondo quanto indicato nel precedente punto 27.1.4..

27.1.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

27.2. Modalità di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa":

27.2.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad effettuare, solo qualora ricorra il caso, la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti indicati nei precedenti punti 8.1. e 8.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto "23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA") e secondo quanto indicato nel precedente punto 27.1.4.;
- e) nella verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste A prescritta per l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara (nella quale verranno aperte le buste B contenenti le offerte economiche) si applicheranno i principi relativi al cd. *soccordo istruttorio "a pagamento"* ovvero "a titolo gratuito" di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara, nonché nei precedenti punti 13. e 14., a cui si rimanda.

Qualora il *soccordo istruttorio* riguardi l'applicazione della procedura "a pagamento" (per mancanze e/o irregolarità relative a carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Codice (e, di conseguenza, dei modelli di dichiarazione richiamati nel presente invito che sostituiscono od integrano il DGUE), il concorrente dovrà, nel termine assegnato dal RUP (comunque non superiore a 10 giorni) rendere, integrare o regolarizzare la domanda e/o le dichiarazioni necessarie (secondo le indicazioni del RUP, che indicherà anche chi siano i soggetti che le devono rendere), da presentare, a pena di esclusione definitiva dalla gara, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecunaria prevista dall'articolo 83, comma 9, del Codice, stabilita nella misura indicata nel precedente punto 14..; la sanzione sarà dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione della documentazione: pertanto, qualora il concorrente decida di non regolarizzare la documentazione nel termine fissato dal RUP, non sarà tenuto a versare alcuna sanzione ma sarà prontamente escluso dalla gara.

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultassero non essenziali o non indispensabili, la stazione appaltante con la medesima procedura ne richiederà comunque la regolarizzazione (qualora lo ritenga necessario), ma non applicherà alcuna sanzione pecunaria a carico del concorrente.

## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

28.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Nuoro, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del Codice.

## 29. PROCEDURE DI RICORSO AMMINISTRATIVO:

29.1. Avverso il presente invito di gara o i provvedimenti ritenuti lesivi, può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, sede di Cagliari, nel rispetto di quanto segue:

- a) il ricorso deve essere notificato a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n° 30 (trenta) giorni e deve essere depositato alla segreteria del suindicato TAR entro i successivi n° 15 (quindici) giorni;
- b) il suindicato termine di n° 30 (trenta) giorni per la notifica del ricorso decorre:
  - dalla ricezione della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
  - dalla pubblicazione sul “profilo di committente” della stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento dell’appalto e delle ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali che hanno comportato l’esclusione di concorrenti (per il combinato disposto dell’articolo 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n° 104 e dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016);
  - dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto prevista dall’articolo 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n° 50/2016 per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario;
- c) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i diversi termini indicati nell’articolo 120, comma 2, del D.Lgs. n° 104/2010, a cui si rimanda.

## 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

30.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successive modifiche, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente invito di gara.

### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO:

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti, i moduli necessari per la redazione della domanda di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni (sostitutive e non) richieste nel presente invito di gara per l’ammissione alla gara stessa.

In particolare, i moduli predisposti dalla stazione appaltante sono i seguenti:

- **Allegato 0:** Documento di gara unico europeo (DGUE);
- **Allegato 1:** Domanda di partecipazione alla gara;
- **Allegato 2:** Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara;
- **Allegato 3:** Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica;
- **Allegato 4:** Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cotti;
- **Allegato 5:** Dichiarazione per predisporre l’offerta economica mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Si avvisano gli operatori economici concorrenti che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:

- comma 1: “*1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*”;
- comma 2: “*2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*”;
- comma 3: “*3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*”.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Fabrizio Pintori